

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 6 del 29 Settembre 2017.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

ASSEMBLEA DEI SOCI

	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	ROBERTO VALETTINI	SINDACO			21
BAGNONE	CARLETTO MARCONI	SINDACO			3
CASOLA IN L.	CARLI VIRGINIA	VICE SINDACO			2
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	SINDACO			4
LICCIANA NARDI	PIERLUIGI BELLI	SINDACO			9
MULAZZO	GIORGIO SANTI	ASSESSORE DELEGATO			5
PODENZANA	RICCARDO VARESE	SINDACO			4
PONTREMOLI	CLARA CAVELLINI	ASSESSORE DELEGATO			13
TRESANA	MATTEO MASTRINI	SINDACO			4
VILLAFRANCA L.	FILIPPO BELLESI	SINDACO			9
ZERI	DANIELA MONALI	CONSIGLIERE DELEGATO			2

L'anno duemiladiciassette, il giorno Ventinove (29) del mese di Settembre, alle ore 11,30 presso la sala della Chiesa di San Caprasio del Comune di Aulla, sita in Piazza Abbazia , la Società della Salute della Lunigiana prende in esame l'argomento di cui all'oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

RICHIAMATA la propria delibera n. 9 del 31.03.2015 “presa d'atto approvazione modifiche alla Convenzione e all'allegato Statuto della SdS Lunigiana - Insediamento dell'Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente SdS n. 1 del 31/10/2014, avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute mediante il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal 31/10/2014;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE, fermo restando quanto sopra indicato, possono essere mantenute partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che:

l'art. 4 al comma 6 prevede che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n.508n del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 Maggio 2014;

l'art. 34 del regolamento citato al punto precedente disciplina i Gruppi Locali d'azione (GAL) che elaborano ed attuano le strategie di sviluppo locale e partecipativo;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l'unica partecipazione detenuta è quella relativa alla società "Gruppo di Azione Locale Consorzio SVILUPPO LUNIGIANA LEADER", Consorzio con

attività esterna con sigla “GAL Consorzio Lunigiana” con sede ad Aulla (MS) in Via Gandhi n.8 codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Massa – Carrara 00615300456 R..E.A n.MS-95273, nella quale la Società della Salute della Lunigiana detiene una quota di partecipazione al fondo consortile pari ad € 5.250,00 nella percentuale del 5,94% ed una quota annua pari ad € 3.000,00 ;

VERIFICATO, che il G.A.L. Sviluppo Lunigiana non rispetta alcuni dei requisiti richiesti dall’articolo 20 comma 2 del T.U. ma sono state presentate al Ministero dell’Economia e delle Finanze e in sede di Parlamento Europeo alcune interrogazioni in quanto in diverse Regioni il Bando Pubblico di selezione dei Gal richiedeva obbligatoriamente la forma giuridica societaria che attualmente, posta la legislazione nazionale, penalizza i Gal in termini di rispetto dei requisiti di legge previsti dall’articolo 20 comma 2 del T.U., in particolare di fatturato, data la loro dimensione periferica e di aiuto alle zone rurali;

TENUTO CONTO del ruolo svolto dal “GAL Consorzio Lunigiana” per lo sviluppo rurale sostenibile, socio economico e tecnologico del territorio e della normativa a livello europeo;

DATO ATTO che, in base alla istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, tale provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza;

VERIFICATO il rispetto dell’art. 8 dello Statuto SdS che per la validità delle sedute prevede il quorum pari ad otto membri, ovvero la maggioranza dei componenti l’Assemblea dei Soci;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dalle referenti del Bilancio SdS nominate con determina del Direttore n. 2 del 29/01/2010;

VISTO l’esito della votazione:

ENTE	NOME E COGNOME	QUOTE	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
AULLA	ROBERTO VALETTINI	21	X		
BAGNONE	CARLETTO MARCONI	3	X		
CASOLA	VIRGINIA CARLI	2	X		
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	4	X		
LICCIANA N.	PIERLUIGI BELLI	9	X		
MULAZZO	GIORGIO SANTI	5	X		
PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	X		
PONTREMOLI	CLARA CAVELLINI	13	X		
TRESANA	MATTEO MASTRINI	4	X		
VILLAFRANCA	FILIPPO BELLESI	9	X		
ZERI	DANIELA MONALI	2	X		

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	11	76
VOTI FAVOREVOLI	11	76
VOTI CONTRARI	NESSUNO	NESSUNO
ASTENUTI	NESSUNO	NESSUNO

RISCONTRATA la maggioranza delle quote prevista dell'art. 9 dello statuto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

I. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Società della Salute alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. DI MANTENERE la quota di partecipazione nell'unica società partecipata di cui all'allegato, vale a dire nel "GAL Consorzio Lunigiana" con sede ad Aulla (MS) in Via Gandhi n.8 in attesa dell'esito delle interrogazioni presentate al Parlamento Europeo;

III. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per questa SdS rispetto a quelli precedentemente assunti;

IV. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consiglio di Amministrazione del suddetto Consorzio;

V. DI DARE ATTO, altresì, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato entro il 31 Ottobre 2017, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VI. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell'Albo pretorio on line del Consorzio SdS;

VII. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Consorzio della Società della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 2 Ottobre 2017

IL FUNZIONARIO ADDETTO